



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA IN DATA 22 DICEMBRE 2021**

Il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 14.00 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dal Presidente con nota prot. n. 0030758 del 17 dicembre 2021 e con successiva nota prot. n. 0030817 del 17 dicembre 2021, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.).

Presiede l'Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI, Presidente.

– O M I S S I S –

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche di AGECE ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – analisi dell'assetto complessivo della società partecipata "A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.". (Punto n. 12 dell'O.d.g.)

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI (Presidente)
Dott. LUIGI CONTOLINI (Vice Presidente)
Cav. Uff. FABIO DEBORTOLI
Avv. ANITA VIVIANI (teleconferenza)

Sono assenti i seguenti Consiglieri:

Avv. ELENA PANATO

Sono presenti:

Dott. ALESSANDRO CARLOTTI (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott.ssa MARIA ELEONORA CAPRA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale)
Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione)
Avv. ROSARIO RUSSO (Responsabile Sezione Compliance)

• Area/Sezione Proponente:	Direzione Generale
• Area/Sezione Richiedente:	Direzione Generale
• OGGETTO:	RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI AGECE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 – ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA "AGECE ONORANZE FUNEBRI S.P.A.".
• (Punto n. 12 dell'O.d.g.)	
• Allegati:	n. 1: documento del MEF-Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti del novembre 2019, recante "Indirizzi per gli adempimenti

relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”;
n. 2: Deliberazione AGECE n. 142 del 15/12/2020;
n. 3: nota AGECE prot. n. 24794 del 19/10/2021;
n. 4: nota della società AGECE Onoranze Funebri S.p.A., prot. n. 177 del 17/11/2021.

Illustra il Responsabile Sezione Compliance, Avv. ROSARIO RUSSO.

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamato l'art. 8, comma 2 lettera f) e comma 3 dello Statuto Aziendale;

richiamato l'articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. TUSP), comma 1, in forza del quale “*le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”;

richiamato l'art. 20, comma 3 del TUSP, per il quale detto provvedimento deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed essere trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014) e reso disponibile alla Struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

richiamato l'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui per “*amministrazioni pubbliche*” si intendono, ai fini del medesimo TUSP, anche gli enti pubblici economici, nel cui novero rientrano anche le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL (come precisato dai documenti congiunti di indirizzo di MEF e Corte dei Conti), qual è AGECE;

richiamato altresì l'articolo 4 del medesimo TUSP;

considerato che per l'elaborazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, il documento di riferimento è ancora quello contenente gli “*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)*” emanato dal MEF–Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti nel novembre 2019 (**Allegato n. 1**), non constando atti di indirizzo successivi;

visto il sopra richiamato documento del novembre 2019, che “*rappresenta un aggiornamento di quello prodotto nel 2018, ribadisce gli indirizzi già emanati e fornisce il dettaglio delle informazioni che devono essere contenute nei provvedimenti richiamati dall'art. 20 del TUSP*”;

richiamata la propria Deliberazione n. 142 del 15/12/2020 (**Allegato n. 2**), con la quale AGECE, all'esito della analisi dell'assetto complessivo della società “AGECE Onoranze Funebri S.p.A.”, aveva deciso il “mantenimento”

della partecipazione azionaria nella società medesima, confermando quanto già deliberato dal Comune di Verona nel settembre 2017 in sede di ricognizione e revisione “straordinaria” delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP, sulla base di una motivazione analoga a quella espressa dal Comune di Verona;

preso atto che rispetto a tali decisioni di “mantenimento” della società AGECE Onoranze Funebri S.p.A. non risultano pervenuti, ad oggi, rilievi da parte del MEF–Dipartimento del Tesoro, né da parte della Corte dei Conti;

vista la nota di “AGECE Onoranze Funebri S.p.A.” prot. n. 177 del 17/11/2021 (**Allegato n. 4**), con la quale, riscontrando la specifica richiesta di AGECE prot. n. 24794 del 19/10/2021 (**Allegato n. 3**), ha confermato che garantisce a tutt’oggi, con oneri a proprio carico, alcuni servizi istituzionali quali recuperi di salme su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, trasporti funebri istituzionali (cosiddetti “funerali di povertà”); nonché garantisce, nell’ambito del Comune di Verona, un servizio di onoranze funebri a tariffa controllata offrendo n. 4 tipologie di servizi con prestazioni standardizzate di tipo economico, medio, alto e per bambini\ragazzi\fanciulli;

preso atto che nella predetta nota prot. n. 177 del 17/11/2021 AGECE Onoranze Funebri S.p.A. precisa che non è possibile distinguere e quantificare separatamente il costo fisso per l’indennità di reperibilità specificamente imputabile ai “servizi istituzionali” rispetto al costo fisso per l’indennità di reperibilità riferibile ai “servizi commerciali”, per cui non risulta possibile stimare con precisione il peso economico dei “servizi istituzionali” rispetto all’attività commerciale in regime di libera concorrenza;

rilevato che relativamente ad “AGECE Onoranze Funebri S.p.A.” non si riscontra alcuno dei presupposti elencati all’art. 20, comma 2 del TUSP, dalla lettera a) alla lettera g);

rilevato che “AGECE Onoranze Funebri S.p.A.” svolge attività di produzione di un servizio di interesse generale, potendo quindi rientrare nella fattispecie di cui all’articolo 4, comma 2 lettera a) del TUSP;

preso atto che da un approfondimento giuridico sulla tematica in oggetto sono emersi elementi che suggeriscono un supplemento di istruttoria in ordine alla concreta sussistenza del requisito dello “scopo pubblico” della società partecipata di cui trattasi, volto ad appurare se la società medesima svolga attività di produzione di beni e servizi “*strettamente necessarie*” per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente partecipante AGECE, come richiesto dall’**art. 4, comma 1** del TUSP;

ritenuto, pertanto, che nelle more della suddetta istruttoria debba essere adottato un provvedimento di “mantenimento” della partecipazione azionaria di AGECE nella società “AGECE Onoranze Funebri S.p.A.”, ma con il preciso impegno di condurre entro il prossimo anno 2022 l’istruttoria sopra descritta, che altresì consideri l’opzione dell’affidamento dei c.d. “servizi istituzionali” a operatori del mercato e valuti tutti gli aspetti giuridici (in particolare, giuslavoristici), economici e finanziari conseguenti a tale eventuale opzione;

con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale e a voti unanimi dei presenti

D E L I B E R A



1. il “mantenimento” della partecipazione azionaria di AGECE nella società “AGECE Onoranze Funebri S.p.A.” sulla base della seguente motivazione: “La società svolge attività commerciale sul libero mercato ma assicura, con oneri a proprio carico, alcuni servizi istituzionali (recuperi stradali di salme, trasporti su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, funerali di povertà). Garantisce inoltre, nell’ambito del Comune di Verona, l’offerta di servizi di onoranze funebri a tariffa controllata. L’attività societaria si può pertanto collocare nell’ambito dell’art. 4, comma 1 e 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016. Inoltre, la società medesima non ricade in alcuna delle condizioni elencate all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016”;
2. di demandare agli uffici amministrativi competenti la compilazione delle Schede MEF per la rilevazione delle partecipazioni secondo la strutturazione indicata dal MEF-Dipartimento del Tesoro nelle “Schede di rilevazione” scaricabili dal medesimo “Portale Tesoro”;
3. di demandare agli uffici amministrativi competenti ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente in materia;
4. di dare incarico al Direttore Generale di condurre entro il prossimo anno 2022 l’istruttoria descritta in premessa, con la valutazione di tutti gli aspetti ivi specificati.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Alla presente **DELIBERA** viene attribuito il seguente numero: **157/2021**.

PER L'ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
• alla Direzione Generale • alla Presidenza • alla Direzione Amministrazione, Finanza e Contabilità • alla Direzione Legale/Appalti	

- O M I S S I S -